



Prot. n. 13110
del 08/01/2009

OGGETTO: Interpretazione dell'art. 26, comma 2, della L.R. n. 34/1992 sulla necessità di riadozione del PRG comunale o di sue varianti per inutile decorso del termine di 180 giorni, nel caso di avvenuta presentazione di osservazioni.

Il Comune fa presente che il Consiglio comunale ha adottato una variante al PRG che è stata oggetto di osservazioni da parte dei cittadini e in seguito, “non appena pervenuto il parere di cui all'art. 13 della L. 64/ 74”, ha adottato “definitivamente la variante, valutando ed accogliendo o controdeducendo alle osservazioni pervenute, oltre il termine dei 180 giorni previsti dal comma 2 dell'art. 26 della L.R. 34/1992”.

Il Comune ritiene che nel caso di specie non sia necessario procedere alla “rielaborazione” della variante, come stabilito dalla predetta norma di legge, in quanto la sua adozione definitiva “è avvenuta appena 13 giorni dopo l'acquisizione del parere obbligatorio di cui all'art. 13 della L. 64/74”, che per il suo rilascio ha richiesto ben 200 giorni “causa richiesta di integrazioni documentali ed elaborazioni delle stesse”, osservando quindi che il superamento del “termine dei 180 giorni tra la pubblicazione e l'adozione definitiva della variante” è stato “determinato da cause non direttamente imputabili alla volontà dell'Amministrazione Comunale” e che comunque dovrebbero essere riconosciute “motivo di interruzione dei termini”.

Osserva inoltre che il lasso di tempo trascorso tra la pubblicazione e l'adozione definitiva della variante non è passato inutilmente, poiché “l'Amministrazione Comunale si è prodigata ad elaborare e trasmettere le integrazioni documentali richieste dal Servizio Provinciale competente per l'emissione del parere di cui all'art. 13 della L. 64/74, non dimostrando quindi nessuna inerzia”, ma anzi la chiara volontà “di proseguire nell'iter burocratico, per arrivare quindi all'approvazione della variante al PRG” e fa notare che la riadozione dell'atto comporterebbe “esclusivamente un aggravio dell'attività amministrativa dell'Ente, con conseguente lievitazione dei tempi e costi di conclusione del procedimento”.

Ciò premesso, sulla questione si osserva quanto segue.

L'art. 26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 - come integralmente modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. n. 19/2001 - al comma 1 stabilisce che “il piano regolatore generale (PRG), adottato dal Consiglio comunale, è depositato a disposizione del pubblico, per sessanta giorni, presso la segreteria del Comune” e che “entro i sessanta giorni di deposito, chiunque può formulare osservazioni sui criteri e sulle linee generali del PRG adottato”.

L'articolo dispone poi al comma 2 che il Consiglio comunale, con deliberazione motivata, si esprime sulle osservazioni presentate “entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e, contestualmente, adotta definitivamente il PRG” e che “decorso inutilmente detto termine il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione del PRG”, cioè ad iniziare nuovamente il procedimento di adozione.

L'art. 26 al comma 10 stabilisce inoltre che “le disposizioni di cui ai commi precedenti”, quindi



pure quelle di cui ai commi 1 e 2, “si osservano anche per le varianti agli strumenti urbanistici generali comunali”.

L’obbligo della “rielaborazione” del piano adottato previsto dall’art. 26, comma 2, della L.R. n. 34/1992, si verifica ogni qualvolta il Comune non si esprime sulle osservazioni che sono state presentate e contestualmente non adotta definitivamente il piano entro il termine di 180 giorni decorrente dalla scadenza del termine di deposito di cui al comma 1 dello stesso articolo.

Su tale questione il Servizio Attività istituzionali, legislative e legali ha espresso un parere in data [10.3.2008, prot. n. 0087104](#), che si allega in copia, dove è spiegato che “è il perdurante silenzio dell’amministrazione comunale sulle osservazioni presentate ad essere sanzionato con l’obbligo di rielaborare il PRG, in quanto la partecipazione dei cittadini e loro associazioni o di enti pubblici alla formazione del PRG o delle sue varianti, che si concretizza nell’istituto delle osservazioni al piano adottato, non può restare un fatto simbolico, privo di risposte precise da parte del Comune”.

Il termine previsto dall’art. 26, comma 2, della L.R. n. 34/1992 è perciò un termine di decadenza a carattere sanzionatorio ed è noto che i termini decadenziali, per loro natura, si applicano indipendentemente dalle circostanze soggettive od oggettive dalle quali sia dipeso il loro mancato rispetto.

Nel caso di specie risulta poi che il ritardo nell’adozione definitiva della variante al PRG è stato causato da un’errata applicazione dell’art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, secondo il quale i Comuni debbono richiedere sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, “prima della delibera di adozione”, nonché sulle lottizzazioni convenzionate, “prima della delibera di approvazione”, e sulle loro varianti, il parere del competente Ufficio tecnico regionale (ora provinciale, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. o) della L.R. 25 maggio 1999, n. 13) sulla verifica della compatibilità delle previsioni dei piani “con le condizioni geomorfologiche del territorio”.

L’art. 13 della legge n. 64/1974 usa infatti i termini “adozione” ed “approvazione” in senso tecnico e, pertanto, il Comune avrebbe dovuto richiedere, ed acquisire, il parere da questo previsto prima della “adozione” della variante al PRG ai sensi dell’art. 26, comma 1, della L.R. n. 34/1992, e non prima dell’adozione definitiva della stessa ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, come nel caso di specie risulta essere avvenuto (si veda la [Circolare regionale n. 19 dell’11 aprile 1983](#), pubbl. nel B.U.R. n. 44 del 22.4.1983, ed i pareri del Servizio legislativo ed affari istituzionali della Giunta regionale [prot. n. 156 del 17.7.1995](#) e [prot. n. 122 del 23.5.1996](#), tuttora validi, anche essi allegati in copia).

L’errore commesso nell’acquisizione di tale parere, che ha comportato per il Comune l’impossibilità di adottare definitivamente la variante al PRG nel termine previsto dall’art. 26, comma 2, della L.R. n. 34/1992, non può perciò essere considerato una scusante per il ritardo tenuto né tanto meno può essere motivo di interruzione dei termini del procedimento.

Anzi, questo Servizio ritiene che la mancanza del “parere” richiesto dall’art. 13 della legge n. 64/1974 (il cui contenuto viene ribadito dall’art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) abbia inciso sulla legittimità della delibera di adozione della variante al PRG e non si può sostenere che il vizio sia stato sanato in sede di adozione definitiva della stessa, dato che questa è avvenuta al di là del termine di legge.



GIUNTA REGIONE MARCHE
Servizio governo del territorio
mobilità e infrastrutture
Posizione di funzione urbanistica

Parere n. 105/2009

Per i motivi sopra esposti si ritiene pertanto che **il Comune** debba procedere alla riadozione della variante al PRG, così come stabilito dall'art. 26, comma 2, della legge regionale n. 34/1992.